



Argomento n. 5 all'o.d.g.

Parere n. 4 del 26.04.2017

OGGETTO: Domanda pervenuta alla V.I.A. in data 28.03.2014, successivamente integrata in data 15.09.2015, per l'AMPLIAMENTO della cava di CALCARE PER GRANULATI (B), denominata "BOAROL" e sita in Comune di GREZZANA e NEGRAR (VR). Ditta S.E.L.C. s.r.l..

La C.T.R.A.E.

VISTA l'istanza in data 11.03.2014 con la quale la ditta S.E.L.C. s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione ed approvazione ad ampliare la cava di calcare per granulati denominata "BOAROL" e sita nei Comuni di Grezzana e Negrar (VR) con procedura di V.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 (ora art. 11 della L.R. n. 4/2016) nonché autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, allegando la relativa documentazione tecnica;

RILEVATO che la domanda di ampliamento è stata pubblicata in data 28.03.2014 sul quotidiano "Corriere del Veneto" ed in data 09.04.2014 i contenuti del progetto sono stati presentati al pubblico;

CONSIDERATO che, nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Sig. Aldo Ghira in data 29.04.2014;
- Provincia di Verona in data 18.06.2014;
- Avv. Zantedeschi per conto dei Sig. Marogna Attilia, Marogna Mario e Fasoli Giovanni Battista in data 02.07.2014;
- Avv. Zantedeschi per conto del Sig. Brunelli Luigi in data 01.10.2014;
- Avv. Dalfini per conto del Sig. Guardini Remo in data 02.12.2014;
- Comune di Negrar in data 19.02.2016;

VISTE le successive integrazioni documentali volontarie presentate dalla ditta S.E.L.C. s.r.l. in data 15.09.2015, a seguito delle osservazioni presentate, in sostituzione integrale dell'originaria documentazione presentata, ritenute variante non sostanziale in riduzione rispetto al progetto di coltivazione iniziale;

VISTO il parere favorevole n. 11 del 13.09.2017, espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale il quale, dando atto della non necessità di procedura di V.I.A., prescrive quanto segue:

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
2. l'ampliamento del presente progetto dovrà essere realizzato esclusivamente nei mappali con la totale disponibilità del proponente;

Verbale C.T.R.A.E. del 20.04.2018

Pag. n. 32 di 45



939d9fa0



3. il ripristino ambientale dell'intera area di cava venga effettuato secondo quanto previsto nel piano di ricomposizione della cava relativo al presente progetto e rispetto allo stesso vengano individuati n. 4 imbocchi da mantenere agibili, che consentano l'accesso completo alla cava in sotterraneo, dotandoli di cancello munito di lucchetto, al fine di consentire eventuali ispezioni al sottosuolo che dovessero rendersi necessarie. Le chiavi dei lucchetti dovranno essere custodite a cura dell'amministrazione Comunale. Dovrà essere altresì completamente ricoperta con terreno vegetale tutta la fascia di roccia degli altri imbocchi al sotterraneo in modo tale che il risultato finale sia un continuum con l'area prativa circostante. Dovranno inoltre essere smantellati completamente tutti manufatti insistenti nell'area di cava, compresa la condotta di collegamento al deposito sottostante della ditta SELC e restituite all'uso agricolo le relative superfici di competenza;
4. prima della stesura del provvedimento autorizzativo, venga presentata apposita documentazione che attesti la reale assenza di qualsiasi forma di escavazione nell' area di cava oggetto di stralcio (indicata con campitura a pallini blu nella planimetria a scala 1:1000 tavola n. 4 "Stato attuale- Planimetria di superficie") e comprovi l'esistenza di condizioni di stabilità del versante;
5. è fatto obbligo alla ditta di rispettare tutte le prescrizioni di cui alle Determine emanate dalla Provincia di Verona nell'ambito delle proprie competenze in materia di Polizia Mineraria e riguardanti gli interventi di messa in sicurezza del sito;
6. è fatto obbligo alla ditta, anche in caso di modifica delle strutture di sostegno come previste negli elaborati progettuali, di mantenere le dimensioni minime dei setti di 12 x 18 metri, la larghezza massima di 12 metri delle gallerie e la larghezza massima delle interconnessioni compresa tra 8 metri e 10 metri, orientati secondo la direzione più adeguata rispetto alla naturale fatturazione della roccia. Gli schemi proposti, seppur non totalmente rigidi, rappresentano le modalità di scavo massime consentite ed eventuali variazioni in corso d'opera dovute a fattori contingenti e imprevisi dovranno prevedere riduzioni dello sfruttamento rispetto allo schema generale dettato dalla dimensione minima degli elementi strutturali e dalla larghezza massima delle gallerie e dalla distanza tra i setti;
7. è fatto obbligo alla ditta, nelle zone direttamente sottostanti alla viabilità pubblica, di rinforzare e collegare i setti di sostegno secondo lo schema di cui all'allegata planimetria, tratta dalla tavola n. 3 a scala 1:1000 "Stato Attuale - di Progetto Planimetria di galleria" del piano di coltivazione presentato;
8. è fatto obbligo alla ditta di mantenere un adeguato programma di monitoraggio che riguardi la cava sia per quanto riguarda le fasi di avanzamento sia per quanto attiene agli interventi di messa in sicurezza già realizzati o da realizzare, che dovranno essere certificati da relazioni periodiche, con cadenza semestrale;
9. è fatto obbligo alla ditta di presentare la documentazione di cui al punto precedente alla Direzione Difesa del Suolo, la quale potrà imporre eventuali modifiche e adeguamenti in funzione dell'avanzamento della coltivazione e delle rilevate condizioni di stabilità del sito, anche nella fase di post chiusura della cava;
10. è fatto obbligo alla ditta di realizzare, durante la coltivazione della cava, interventi volti alla messa in sicurezza definitiva delle porzioni di cava già scavate con il sistema per camere e pilastri, con particolare riferimento alle aree nelle quali è stato estratto anche lo strato di calcare "rosa" e alle aree più critiche, sotto la direzione e secondo le indicazioni progettuali espresse dal tecnico esperto in geomeccanica;
11. è fatto obbligo alla ditta di installare una rete sismometrica locale per la misura della micro sismicità, in automatico e in tempo reale, integrata e coordinata con quella da inserire nelle altre cave limitrofe, utilizzata quale dispositivo di allertamento rapido per i crolli che si potrebbero verificare in futuro. La Regione, d'intesa con la Provincia, fornirà le specifiche di dettaglio cui la ditta dovrà attenersi per l'applicazione della presente prescrizione;
12. è fatto obbligo alla ditta di mettere in sicurezza le vie di accesso al sotterraneo ed al cantiere di estrazione sia per quanto attiene la verifica di stabilità dei pilastri esistenti sia per quanto riguarda la stabilità del "tetto" eseguendo, se necessario, gli opportuni interventi di consolidamento (es:

Verbale C.T.R.A.E. del 20.04.2018

Pag. n. 33 di 45



- cerchiatura, cementazione, chiodatura etc.) che ne garantiscano la tenuta definitiva;
13. è fatto obbligo alla ditta di rispettare, nell'impiego di esplosivo per l'abbattimento del materiale utile e relativamente alla quantità, al numero e alle modalità di tiro delle volate da eseguire, le indicazioni impartite dalla Provincia di Verona competente in materia di polizia mineraria;
 14. è fatto obbligo alla ditta di regimare adeguatamente le acque di superficie provvedendo al loro allontanamento, al fine di evitare locali concentrazioni idriche in sotterraneo con conseguenti possibili fenomeni di erosione e/o sifonamento;
 15. è fatto obbligo alla ditta di provvedere, qualora già presenti, all'allontanamento di eventuali concentrazioni idriche in sotterraneo;
 16. è fatto obbligo alla ditta di mantenere, e possibilmente incrementare, la rete di monitoraggio dei pilastri e della calotta in sotterraneo finalizzata al rilevamento di eventuale aumento di fenomeni compressivi;
 17. è fatto obbligo alla ditta di provvedere, a cura di un tecnico specializzato e nel corso dei lavori di coltivazione della cava, in un ragionevole lasso di tempo e comunque fino all'estinzione della attività estrattiva, alla numerazione e mappatura dei singoli pilastri realizzati con le modalità di coltivazione fin qui utilizzate, redigendo per ciascuno di essi una scheda di valutazione geomeccanica dalla quale emergano le reali condizioni di stabilità. Qualora il pilastro analizzato non presenti qualità geomeccaniche atte a garantirne la definitiva durata nel tempo, dovranno essere indicati gli interventi necessari a conseguire la stabilità definitiva delle strutture e, nei casi ritenuti di particolare urgenza, gli interventi medesimi dovranno trovare immediata attuazione;
 18. è facoltà della ditta provvedere, in alternativa all'intervento di cui al punto precedente, al riempimento dei vuoti di cava in sotterraneo, mediante l'impiego di materiale stabile ed inerte utilizzabile secondo le vigenti normative in materia, dando priorità alle aree individuate quali maggiormente a rischio di dissesto e/o sottostanti o in prossimità a manufatti sensibili posti in superficie (viabilità pubblica, fabbricati etc.);
 19. l'estinzione della cava comunque potrà avvenire solo dopo che siano decorsi almeno 10 anni dall'accertata effettiva ultimazione dei lavori di coltivazione e a condizione che in tale periodo non si siano manifestate situazioni di dissesto all'interno della cava e/o sul soprassuolo. A tal fine, tutti i prescritti monitoraggi dovranno essere protratti per almeno dieci anni oltre l'ultimazione dei lavori di coltivazione;
 20. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le prescrizioni contenute nelle DD.GG.RR. n. 5051 del 03/10/1995 e n. 6932 del 27/12/1995, e loro modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con quelle contenute nel presente provvedimento.

RILEVATO che il Consiglio Comunale di Negrar, con deliberazione n. 60 del 17.04.2014, ha espresso motivato parere CONTRARIO;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 14.07.2016 ha espresso parere FAVOREVOLE subordinandolo a quanto segue:

- *alla positiva verifica di compatibilità ambientale e all'esito positivo della valutazione di incidenza ambientale;*

e con le seguenti prescrizioni:

- *per quanto riguarda gli imbocchi sia per la fase di gestione sia al termine dei lavori di coltivazione dovranno essere rispettate le indicazioni regionali di cui al punto 5 dell'allegato A della D.G.R.V. n. 652 del 20 marzo 2007.*

CONSIDERATO che il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Verona, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti;

VISTO il parere del 20.05.2014 espresso dalla struttura competente in materia di V.INC.A. con il quale, è stata verificata l'effettiva non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale, come dichiarato dalla ditta che riteneva l'intervento richiesto riconducibile a quanto previsto all'allegato A paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299/2014 "progetti ed interventi per i quali non

Verbale C.T.R.A.E. del 20.04.2018

Pag. n. 34 di 45



risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 ed in particolare sulle aree S.I.C. e Z.P.S. denominate "Monti Lessini: Ponte di Veja, Vajo della Marciora" ed individuate dal codice IT 3210006;

VISTO il parere favorevole espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in data 04.02.2016, in ordine al vincolo paesaggistico ex D.lgs42/2004 esistente sull'area di cava;

CONSIDERATE le modalità di coltivazione della cava, ed in particolare dell'ampliamento di cava proposto, che si svolgeranno quasi totalmente in sotterraneo, ad esclusione dell'eventuale apertura di nuovi imbocchi, nonché delle modalità ricompositive volte al mascheramento dell'unica traccia visibile dell'attività estrattiva ossia gli imbocchi, che rendono l'intervento ompatibile con la situazione paesaggistica e morfologica esistente nel contesto, modulato dalle prescrizioni riportate nel presente parere;

RILEVATO che in ordine al vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923, l'intervento, integrato dalle prescrizioni stabilite nel presente parere, non appare produrre effetti negativi sul sistema idrogeologico presente nel sito;

CONSIDERATO che, in ordine alla valutazione del rapporto tra attività di cava e produttività agricola (art. 17 del P.T.R.C.), la cava in argomento ed in particolare l'ampliamento richiesto si sviluppano in sotterraneo e non producono effetti, ancorchè temporanei, sulla produttività agricola dei terreni in soprassuolo oggetto dello scavo. Le uniche lavorazioni che potrebbero interessare territorio posto a giorno sono quelle relative all'eventuale apertura di nuovi imbocchi al sotterraneo che però avrebbero effetti solo temporanei e che, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale come previsti nel progetto di coltivazione, restituirebbero i terreni all'uso agricolo originario ossia bosco e prato, previa redistribuzione del terreno precedentemente accantonato e ricostituzione del suolo agrario;

VISTO il piano di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs n. 117/2008 dal quale emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, a maggioranza, con:

voti favorevoli n. 17

voti contrari n. 1 (Simonaggio)

astenuti n. 0

su 18 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

- 1) al rilascio dell'autorizzazione, anche ai fini minerari, alla coltivazione in ampliamento della cava di calcare per granulati denominata "BOAROL" e sita nei Comuni di Grezzana e Negrar (VR);
- 2) all'assorbimento, modifica e sostituzione delle precedenti DD.GG.RR. n. 5051 del 03.10.1995 e n. n. 6932 del 27.12.1995 di autorizzazione alla coltivazione della cava da parte del nuovo provvedimento autorizzativo;
- 3) allo stralcio, previo rispetto di quanto contenuto alla prescrizione di cui al successivo punto 10 dell'area di cava indicata con campitura a pallini blu nella planimetria a scala 1:1000 tavola n. 4 "Stato attuale-Planimetria di superficie";
- 4) all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 subordinatamente all'esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura che la ditta dovrà presentare prima della redazione del provvedimento autorizzativo;

Verbale C.T.R.A.E. del 20.04.2018

Pag. n. 35 di 45



con le seguenti prescrizioni:

- a) la ditta deve effettuare le operazioni di scarico del materiale di risulta, solo all'interno dell'area della cava;
- b) la ditta deve delimitare l'area della cava, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo e previo accordo con la Direzione Operativa - U.O. Forestale Ovest con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno;
- c) non effettuare scavi all'aperto che possano interessare l'alveo o le sponde del "Vaio Freddaro";
- d) la ditta deve porre in opera, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
- e) la ditta deve costruire nella zona del frantoio dove il calcare subisce una prima macinazione per poi essere immesso nelle tubature collegate allo stabilimento di lavorazione, qualora non già eseguita, una idonea opera di contenimento del materiale atta ad evitare che lo stesso possa debordare dal frantoio medesimo e precipiti nel bosco sottostante;
- f) la ditta deve adottare opportuni accorgimenti lungo la tubatura di collegamento tra il frantoio primario e lo stabilimento di lavorazione al fine di impedire che il materiale trasportato per gravità fuoriesca da eventuali tubi mal collegati o rotti andando a danneggiare il soprassuolo boschivo che ricopre il versante;
- g) la ditta deve rispettare tutti gli impegni assunti con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, che si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni;
- h) la ditta deve realizzare l'ampliamento del presente progetto esclusivamente nei mappali dei quali abbia dimostrato la totale disponibilità;
- i) la ditta deve effettuare il ripristino ambientale dell'intera area di cava secondo quanto previsto nel piano di ricomposizione della cava relativo al presente progetto e rispetto allo stesso vengano individuati n. 4 imbocchi da mantenere agibili, che consentano l'accesso completo alla cava in sotterraneo, dotandoli di cancello munito di lucchetto, al fine di consentire eventuali ispezioni al sottosuolo che dovessero rendersi necessarie. Le chiavi dei lucchetti dovranno essere custodite a cura dell'amministrazione Comunale. Dovrà essere altresì completamente ricoperta con terreno vegetale tutta la fascia di roccia degli altri imbocchi al sotterraneo in modo tale che il risultato finale sia un continuum con l'area prativa circostante. Dovranno inoltre essere smantellati completamente tutti manufatti insistenti nell'area di cava, compresa la condotta di collegamento al deposito sottostante della ditta S.E.L.C. s.r.l. e restituite all'uso agricolo le relative superfici di competenza;
- j) la ditta deve presentare, prima della stesura del provvedimento autorizzativo, apposita documentazione che attesti la reale assenza di qualsiasi forma di escavazione nell'area di cava oggetto di stralcio (indicata con campitura a pallini blu nella planimetria a scala 1:1000 tavola n. 4 "Stato attuale-Planimetria di superficie") e comprovi l'esistenza di condizioni di stabilità del versante;
- k) la ditta deve rispettare tutte le prescrizioni di cui alle Determine emanate dalla Provincia di Verona nell'ambito delle proprie competenze in materia di Polizia Mineraria e riguardanti gli interventi di messa in sicurezza del sito;
- l) la ditta deve mantenere, anche in caso di modifica delle strutture di sostegno come previste negli elaborati progettuali, le dimensioni minime dei setti di 12 x 18 metri, la larghezza massima di 12 metri delle gallerie e la larghezza massima delle interconnessioni compresa tra 8 metri e 10 metri, orientati secondo la direzione più adeguata rispetto alla naturale fatturazione della roccia. Gli schemi proposti, seppur non

*Verbale C.T.R.A.E. del 20.04.2018
Pag. n. 36 di 45*



totalmente rigidi, rappresentano le modalità di scavo massime consentite ed eventuali variazioni in corso d'opera dovute a fattori contingenti e imprevisi dovranno prevedere riduzioni dello sfruttamento rispetto allo schema generale dettato dalla dimensione minima degli elementi strutturali e dalla larghezza massima delle gallerie e dalla distanza tra i setti;

- m) la ditta deve rinforzare e collegare, nelle zone direttamente sottostanti alla viabilità pubblica ed in quelle contermini che in ogni caso potrebbero avere influenza sulla stabilità della medesima, i setti di sostegno secondo lo schema di cui alla planimetria, tratta dalla tavola n. 3 a scala 1:1000 "Stato Attuale – di Progetto Planimetria di galleria" pervenuta presso la Direzione Difesa del Suolo ed acquisita al prot. n. 51661 del 08.02.2017;
- n) la ditta deve mantenere un adeguato programma di monitoraggio che riguardi la cava sia per quanto riguarda le fasi di avanzamento sia per quanto attiene agli interventi di messa in sicurezza già realizzati o da realizzare, che dovranno essere certificati da relazioni periodiche, con cadenza semestrale;
- o) la ditta deve presentare la documentazione di cui al punto precedente alla Direzione Difesa del Suolo, la quale potrà imporre eventuali modifiche e adeguamenti in funzione dell'avanzamento della coltivazione e delle rilevate condizioni di stabilità del sito, anche nella fase di post chiusura della cava;
- p) la ditta deve realizzare, durante la coltivazione della cava, interventi volti alla messa in sicurezza definitiva delle porzioni di cava già scavate con il sistema per camere e pilastri, con particolare riferimento alle aree nelle quali è stato estratto anche lo strato di calcare "rosa" e alle aree più critiche, sotto la direzione e secondo le indicazioni progettuali espresse dal tecnico esperto in geomeccanica;
- q) la ditta deve installare una rete sismometrica locale per la misura della micro sismicità, in automatico e in tempo reale, integrata e coordinata con quella da inserire nelle altre cave limitrofe, utilizzata quale dispositivo di allertamento rapido per i crolli che si potrebbero verificare in futuro. La Regione, d'intesa con la Provincia, fornirà le specifiche di dettaglio cui la ditta dovrà attenersi per l'applicazione della presente prescrizione;
- r) la ditta deve mettere in sicurezza le vie di accesso al sotterraneo ed al cantiere di estrazione sia per quanto attiene la verifica di stabilità dei pilastri esistenti sia per quanto riguarda la stabilità del "tetto" eseguendo, se necessario, gli opportuni interventi di consolidamento (es: cerchiatura, cementazione, chiodatura etc.) che ne garantiscano la tenuta definitiva;
- s) la ditta deve rispettare, nell'impiego di esplosivo per l'abbattimento del materiale utile e relativamente alla quantità, al numero e alle modalità di tiro delle volate da eseguire, le indicazioni impartite dalla Provincia di Verona competente in materia di polizia mineraria;
- t) la ditta deve regimare adeguatamente le acque di superficie provvedendo al loro allontanamento, al fine di evitare locali concentrazioni idriche in sotterraneo con conseguenti possibili fenomeni di erosione e/o sifonamento;
- u) la ditta deve provvedere, qualora già presenti, all'allontanamento di eventuali concentrazioni idriche in sotterraneo;
- v) la ditta deve mantenere e possibilmente incrementare, la rete di monitoraggio dei pilastri e della calotta in sotterraneo finalizzata al rilevamento di eventuale aumento di fenomeni compressivi;
- w) la ditta deve provvedere, a cura di un tecnico specializzato e nel corso dei lavori di coltivazione della cava, in un ragionevole lasso di tempo e comunque fino all'estinzione della attività estrattiva, alla numerazione e mappatura dei singoli pilastri realizzati con le modalità di coltivazione fin qui utilizzate, redigendo per ciascuno di essi una scheda di valutazione geomeccanica dalla quale emergano le reali condizioni di stabilità. Qualora il pilastro analizzato non presenti qualità geomeccaniche atte a garantirne la definitiva durata nel tempo, dovranno essere indicati gli interventi necessari a conseguire la stabilità

*Verbale C.T.R.A.E. del 20.04.2018
Pag. n. 37 di 45*



- definitiva delle strutture e, nei casi ritenuti di particolare urgenza, gli interventi medesimi dovranno trovare immediata attuazione;
- x) la ditta può provvedere, in alternativa all'intervento di cui al punto precedente, al riempimento dei vuoti di cava in sotterraneo, mediante l'impiego di materiale stabile ed inerte utilizzabile secondo le vigenti normative in materia, dando priorità alle aree individuate quali maggiormente a rischio di dissesto e/o sottostanti o in prossimità a manufatti sensibili posti in superficie (viabilità pubblica, fabbricati etc.);
 - y) l'estinzione della cava comunque potrà avvenire solo dopo che siano decorsi almeno 10 anni dall'accertata effettiva ultimazione dei lavori di coltivazione e a condizione che in tale periodo non si siano manifestate situazioni di dissesto all'interno della cava e/o sul soprassuolo. A tal fine, tutti i prescritti monitoraggi dovranno essere protratti per almeno dieci anni oltre l'ultimazione dei lavori di coltivazione;
 - z) la ditta deve rispettare, con riferimento agli imbocchi al sotterraneo, sia nel corso sia al termine dei lavori di coltivazione, le indicazioni previste al punto 5 dell'allegato A della D.G.R.V. n. 652 del 20 marzo 2007;
 - aa) la ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 120.000,00 (centoventimila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione e fino alla dichiarazione di estinzione della medesima, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
 - bb) la ditta deve concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 20 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;
 - cc) la ditta deve stipulare con i Comuni di Grezzana e Negrar la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che siano state stipulate le convenzioni, stipulare entro i successivi 15 giorni gli atti unilaterali d'obbligo sostitutivi delle convenzioni, predisposti secondo lo schema che saranno allegati al provvedimento di autorizzazione e ne formeranno parte integrante, e trasmetterli ai rispettivi Comuni e alla Regione;
 - dd) la ditta non può, fino alla presentazione alla Regione delle convenzioni ovvero degli atti unilaterali d'obbligo, effettuare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;
 - ee) la ditta dovrà rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
 - ff) la ditta deve effettuare la ricostituzione della parte boscata nel sito di cava come da progetto e sotto il controllo dei funzionari del Direzione Operativa – U.O. Forestale Ovest anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora;
 - gg) la ditta deve trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Direzione Operativa – U.O. Forestale Ovest relativa all'attecchimento delle specie arboree messe a dimora;

Verbale C.T.R.A.E. del 20.04.2018
Pag. n. 38 di 45



hh) la ditta deve condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

In merito al parere della C.T.P.A.C. di Verona espresso in data 14.07.2016 si osserva che:

- la condizione posta a subordine del parere favorevole è stata verificata con esito positivo;
- l'unica prescrizione riportata nel parere è stata sostanzialmente accolta;

In merito alle motivazioni a supporto del parere contrario espresso dal Comune di Negrar con deliberazione n. 60 del 17.04.2014 si osserva che:

- le osservazioni contenute nel dispositivo nella deliberazione del Comune di Negrar; n. 60 del 17.04.2014 e che hanno portato all'espressione del parere contrario appaiono superate dalla presentazione, da parte della ditta, di nuovi elaborati di integrazione in riduzione dell'originario progetto di ampliamento presentato. Tali nuovi elaborati hanno recepito le osservazioni ed i pareri antecedentemente espressi dai vari soggetti interessati. Inoltre, alcuni aspetti di natura prettamente tecnica sono stati regolamentati nelle prescrizioni del presente parere.

Per quanto esposto, il parere contrario espresso dal Comune di Negrar appare superato alla luce degli elementi contenuti nella documentazione di integrazione in riduzione acquisita al prot. n. 367804 del 15.09.2015.

In merito alle osservazioni presentate da diversi soggetti, si osserva che:

- l'osservazione presentata dall' Avv. Dalfini per conto del Sig. Guardini Remo, che sottolineava l'indisponibilità da parte del suo assistito a rilasciare il titolo necessario alla coltivazione su terreni di sua proprietà, la ditta con il progetto integrativo di ampliamento in riduzione ha escluso esplicitamente detti terreni dall'area richiesta quale ampliamento;
- l'osservazione presentata dall' Avv. Zantedeschi per conto dei Sig. Marogna Attilia, Marogna Mario e Fasoli Giovanni Battista, che sottolineava l'indisponibilità da parte dei suoi assistiti a rilasciare il titolo necessario alla coltivazione su terreni di loro proprietà, la ditta con il progetto integrativo di ampliamento in riduzione ha escluso esplicitamente detti terreni dall'area richiesta quale ampliamento;
- l'osservazione presentata dall' Avv. Zantedeschi per conto del Sig. Brunelli Luigi, che sottolineava l'indisponibilità da parte del suo assistito a rilasciare il titolo necessario alla coltivazione su terreno di sua proprietà, la ditta con il progetto integrativo di ampliamento in riduzione ha escluso esplicitamente detto terreno dall'area richiesta quale ampliamento;
- l'osservazione presentata dal Sig. Aldo Ghira, relativamente ai possibili effetti delle volate brillate in sotterraneo sulle abitazioni poste in superficie ancorché esterne all'area della cava nonché al mantenimento dell'integrità del territorio e degli insediamenti abitativi posti in prossimità della cava, si segnala che le prove vibrometriche effettuate sinora (come peraltro asserito anche dal Sig. Ghira) sono risultate ampiamente entro i limiti previsti dalla legge in materia e che ampliamento di cava richiesto si sviluppa in allontanamento dai nuclei abitativi e non in avvicinamento. La ditta ha altresì previsto di stralciare, dall'area della cava potenzialmente scavabile, una consistente porzione di superficie, posta nelle vicinanze dell'abitato di Sengie nonché di mantenere, sempre nei confronti di alcuni edifici, una fascia di rispetto pari ad almeno 30-40 metri. Inoltre, come prescritto nel presente parere, la ditta dovrà rispettare, nell'impiego di esplosivo per l'abbattimento del materiale utile e relativamente alla quantità, al numero e alle modalità di tiro delle volate da eseguire, le indicazioni impartite dalla Provincia di Verona competente in materia di polizia mineraria. Va infine considerata la variazione della metodologia di estrazione che passa da quella a camere e pilastri a quella per setti e gallerie: tale

*Verbale C.T.R.A.E. del 20.04.2018
Pag. n. 39 di 45*



modificazione risulta sostanziale nell'incremento della stabilità e sicurezza riferita a relativamente recenti fenomeni di dissesto verificatisi in una cava posta sul medesimo versante;

Per quanto esposto, le osservazioni presentate dai diversi soggetti risultano superate.

(vengono timbrati n.20 elaborati)

Verbale C.T.R.A.E. del 20.04.2018
Pag. n. 40 di 45

